

**A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 690 del 16 aprile 2009 - Legge Regionale 30 aprile 2002 n.7, art.47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 75/2007, per danni da fauna selvatica.**

**PREMESSO CHE:**

- la L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- l' art 47, comma 3 ,della L . R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con delibera di G. R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2009 con legge regionale n. 2 del 19 Gennaio 2009;
- la Giunta Regionale con delibera n. 261 del 23 Febbraio 2009 ha approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2009;

**CONSIDERATO CHE:**

- gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47 comma 3 della L . R. 7/2002 e sue s. m. i.;
- Vista la nota in data 20/12/2007 dell'Avvocatura Regionale con la quale ha trasmesso la richiesta del Comune di San Pietro al Tanagro di restituzione della somma di € 1.023,27 pagata al Sig. Mangieri Giovanni ed avv. Raffaella Perrupato per danni da fauna selvatica, a seguito della sentenza 75/07 del Giudice di Pace di Polla.
- da tale sentenza 75/07 si evince che:
  - il Giudice di Pace di Polla pronunciandosi sulla domanda avanzata da Mangieri Giovanni, nei confronti del Comune di San Pietro al Tanagro e della Regione Campania per risarcimento danni al motociclo di sua proprietà provocati da un cinghiale, ha condannato la predette Amministrazioni al pagamento in solido tra di loro in favore di Mangieri Giovanni della somma di euro 637,64 oltre gli interessi sulla predetta somma ,dalla data del sinistro e sino al soddisfo ; ha condannato altresì il Comune di San Pietro al Tanagro e la Regione ,in solido, al pagamento in favore di Mangieri Giovanni dei due terzi delle spese di giudizio che si determinano in euro 600,00 di cui euro 30,00 per spese ed euro 570,00 per diritti ed onorari oltre IVA, CNAP e maggiorazione T.F. nella misura e sulle voci di legge ;
  - in data 7/09/2007 venivano notificati due atti di precetto al Comune di San Pietro al Tanagro con i quali si intimava di pagare euro 1.039,28 a favore di Mangieri Giovanni ed euro 1021,25 a favore dell'Avv. Raffaella Perrupato.
  - Il Comune di San Pietro Al Tanagro con mandato n.975 dell'1/10/2007 ha provveduto al pagamento complessivo dell'importo compresa la quota di competenza della Regione Campania in quanto obbligata in solido;

Vista la nota dell'Avvocatura Regionale del 14 ottobre 2008 con la quale ha comunicato che, avendo il Comune di San Pietro al Tanagro provveduto al pagamento dell'importo complessivo richiesto dall'attore, si ritiene legittima ai sensi dell'art.1299 c. c. la ripetizione della somma rivendicata con atto di citazione notificato il 30 Luglio 2008, ed invita il Settore a provvedere al pagamento di quanto richiesto, pertanto la somma totale da riconoscere al Comune di San Pietro al Tanagro è di euro 1.023,27;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 75/07 e dei due atti di precetto conseguenti occorre provvedere a quanto deciso in sentenza;

- la spesa di € 1.023,27 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art 47, comma 3 e 4 della L. R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza ;
- il debito fuori bilancio in questione di € 1.023,27 derivante dalla predetta sentenza è certo liquido ed esigibile;
- la Giunta Regionale , ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b) della L. R. n. 7/2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa ,tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

#### **RITENUTO**

- di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” determinato nella misura di € 1.023,27 (milleventitre/27) , ai sensi dell'art. 47 comma 3 L. R. 7/02 e della D.G.R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;
- che a tanto si possa provvedere , dotando il capitolo di spesa 580 all'interno della UPB 6.23.57 denominato “ Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L. R. 7/2002 di competenza dell'AGC 11 istituito con delibera di G. R. n. 1078 del 22/06/07, della somma di euro 1.023,27(milleventitre/27) e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa\_124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 AGC 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca dell'A. G. C. 11 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.023,27(milleventitre/27) da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57 all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

#### **VISTI**

l'art 47 comma 3 della L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 22 della L. R. n1 del 30 Gennaio 2008 ;  
la nota dell'A. G. C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 877417 del 25/10/2006;  
la DGR 1731/2006;  
la L. R. n. 2 del 19 Gennaio 2009  
la DGR n. 261 del 23 Febbraio 2009  
lo Statuto della Regione Campania:

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ,con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L. R. 30 /04/2002 n. 7 così come modificato dall'art. 22 della L. R. n. 1 del 30/01/08 ,la somma complessiva di € 1023,27( milleventitre/27 ) appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Comune di San Pietro al Tanagro C.F. 00533680658 P. IVA 03091710651 , così come specificato nella allegata scheda di rilevazione di partita debitoria ;
- di prendere atto che la somma totale di € 1023,27(milleventitre/27) rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di allegare scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare ,ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b della L. R. n.7/2002,una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:
  - capitolo di spesa 124 ( U .P .B 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 1.023,27(milleventitre/27);

- capitolo di spesa 580 (U. P. B. 6.23.57) incrementato dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.023,27 (milleventitre/27);
- di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.023,27 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, istituito con delibera di G. R. 1078 del 22/06/07 subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza
- al Consiglio Regionale della Campania; all' A .G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario;
- al Settore B. C. A.; all'A. G .C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; all'A. G. C. Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, al Settore Entrata e Spese, al BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario

*D'Elia*

Il Presidente

*Bassolino*



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

CC 2149-06

Prot. n. \_\_\_\_\_ / Assura  
(che si prega di citare nella risposta)

AREA 11 SETTORE 05  
SETTORE FORESTE  
CACCIA E PESCA  
CENTRO DIREZIONALE IS A/6  
NAPOLI

Oggetto: \_\_\_\_\_  
MANGIERI GIOVANNI  
p.c.

COMUNE DI S. PIETRO AL  
TANAGRO (SALERNO)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 1086384 del 20/12/2007 ore 10,03  
Dest. Foreste, caccia e pesca  
Fascicolo XXXV/1/1  
Foreste, caccia e pesca



In relazione alla pratica in oggetto si trasmette la nota prot. n. 499/07 del 5.10.07 del Comune di S. Pietro al Tanagro per le determinazioni di competenza.  
Si resta in attesa di riscontro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- (Avv. Andrea Conte) -

AL

3/11/08

2149/06



COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO  
Provincia di Salerno

Tel: 0975/399326  
C.F. 00533680658

Fax: 0975/396047  
P.IVA 03091710651

Prot. n. 4546

del 02.10.2007

**RACCOMANDATA A/R**

Alla Regione Campania  
Avvocatura Regionale  
Corso Garibaldi  
84100 SALERNO


**Oggetto: sentenza GDP Polla n.75/07 - R.G. n.391/C/06.**

Con riferimento all'oggetto e alla sentenza richiamata, si comunica che, a seguito degli atti di precetto che ad ogni buon conto si allegano in copia, questo Comune ha provveduto al pagamento per il complessivo importo di €2.046,54.

Rilevato che il Giudice condannava solidalmente questo Ente e la Regione Campania al pagamento della somma di che trattasi si invita a voler trasferire in favore del Comune l'importo di €1.023,27 in quanto di vostra spettanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente nota.

A tal fine si invita ad utilizzare il seguente conto corrente postale: CCP 15580848 intestato al Comune di San Pietro al Tanagro - Servizio Tesoreria.

Distinti saluti.



Il Sindaco  
Pietro Franto

21/06

univ. NA

2149/06  
21 MAG 2007  
25F/0F



SENT. N. 45/0F  
R.G. N. 391/06/06  
REP. N. \_\_\_\_\_  
CRON. N. 330/0F

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
il GIUDICE DI PACE  
di POLLA

nella persona del dr. Antonio Cozza ha emesso, ai sensi dell'art. 113 co. 2° c.p.p.,  
la seguente sentenza nella causa recante il n.391/c/06 e vertente

TRA

- **MANGIERI Giovanni** , CMNG LSN 89C28 793T, con l'avv. PERRUPATO  
Raffaella , presso la quale è domiciliato in Atena c.da Maglianello Il 16;

ATTORE

CONTRO

- **REGIONE CAMPANIA** ,con l'Avv. RISPOLI Carlo e con lo stesso domiciliata  
presso l'Avvocatura Regionale in Salerno, c.so Garibaldi;

CONVENUTA

E

- **COMUNE di S. PIETRO**

CONVENUTO CONTUMACE

- **OGGETTO** : opposizione ad ordinanza- ingiunzione .
- **CONCLUSIONI** :nell'udienza del 26.01.07, come in atti, con note al 25.02.07

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in date 26.05 e 19.06.06, il MANGIERI  
instaura il presente giudizio risarcitorio per i danni riportati dal proprio motociclo  
Benelli tg. 9RN5W, in un incidente avvenuto , in data 17/05/05, alle ore 21 circa,  
in S. Pietro al Tanagro , via Valle.

Esponeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la detta strada con direzione S. Pietro, veniva investito da un cinghiale selvatico che improvvisamente occupava la sede stradale e la cui presenza non era in alcun modo segnalata. L'urto con il detto cinghiale – continuava il Manjeri – risultava inevitabile con la conseguenza che rovinava a terra riportando notevoli danni al ciclomotore. Nella conclamata responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 e del Comune e della Regione, concludeva chiedendo la condanna dei detti Enti al risarcimento dei danni quantificati in euro 1062,74 e/o in quella misura maggiore o minore come di giustizia, con vittoria di spese.

Radicatosi il contraddittorio, contumace il Comune di S. Pietro, pure regolarmente evocato, si costituiva la Regione, che resisteva ritenendo, nel caso, semmai la eventuale responsabilità del Comune e/o dello stesso conducente.

In via istruttoria, veniva acquisita idonea documentazione e sentiti alcuni testi.

#### MOTIVI della DECISIONE

Va subito premesso che ai sensi della legge 1992/157 che la fauna selvatica (mammiferi, uccelli in stato di libertà) fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela si pone, quindi, nell'interesse della comunità nazionale ovvero da res di nessuno a res a proprietà dello Stato, con la conseguente possibilità da parte del cittadino di richiedere il risarcimento dei danni provocati da detta fauna selvatica. La tematica circa il criterio di imputazione della responsabilità in capo alla P.A. ovvero la individuazione dell'Organo cui è delegata la funzione della cura del patrimonio faunistico è stato risolto, come è noto, dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la legittimazione passiva resta in capo alla Regione avuto riguardo al fatto che la citata disposizione di legge del 1992 affida alla Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alla Province le funzioni amministrative in tema di caccia e di protezione della fauna ad essa delegate ai sensi della legge 142 del 1990, con la conseguente che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica




arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme ( cfr ex multis Cass. 2002/13907; 1999/13956).

Orbene , nel caso, le specifiche norme non esistono prevedendo al la L.R. 1996/8, solo un fondo provinciale per il risarcimento dei danni arrecati alle colture e cose agricole da parte della fauna selvatica e quindi, nel caso, il Mangieri ha richiesto il risarcimento ex art. 2043 c.c., del danno subito imputando la responsabilità di detto danno e al Comune per non aver predisposto le misure idonee a evitare l'invasione della sede stradale di propria competenza della detta fauna selvatica e alla Regione per non aver adottato le misure idonee ad evitare l'eccessivo proliferare di detta fauna .

Ricondotta la responsabilità dei due Enti ( esclusivamente per scelta dello interessato) nell'ambito dell'art. 2043 c.c. ovvero nella previsione generale di rispetto degli altrui diritti, va subito precisato, al di là del " revirement" in materia inaugurato dalla Suprema Corte con Cass. 2006/3651 e 2006/5445, che la P.A. e/o il proprietario o il concessionario della strada, nell'esercizio del suo potere discrezionale, incontra, anche nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* ( art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale ( Cass. 1999/3991; Cass. 97/7062; Cass. 97/7742 e da ultimo Cass. 2006/1451 e 2006/1434).

Orbene, pacifico nel caso l'accadimento del fatto storico denunciato – ne costituiscono elementi incontrovertibili la relazione redatta dal Comando Polizia Comunale dei Comuni di S. Pietro, S. Arsenio, S., Rufo, le testimonianze rese - altrettanto pacifica è risultata la dinamica del sinistro. Ed invero, dalle



testimonianze rese dal Lanzetta e dal Mangieri Carmine, della cui attendibilità questo decidente non ha avuto modo di dubitare perché, seguivano coi propri motorini quello del Mangieri e perché hanno riferito i fatti con spontaneità, con una miriade di particolari e senza incorrer in alcuna contraddizione, la detta dinamica può essere ricostruita così come appresso.

Il Mangieri, a bordo del suo motociclo, percorreva la strada che porta da S. Rufo a S. Pietro; giunto nei pressi del detto Comune (vicino ad un campo di bocce), si trovava innanzi improvvisamente un cinghiale e, pur cercando di evitarlo, vi sbatteva contro finendo a terra, riportando lesioni tanto da essere ricoverato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Polla. Sul tratto di strada non vi era alcun segnale di animali vaganti né quello di limiti di velocità. Al tutto aggiungasi che il comandante del Corpo della polizia Municipale del posto, sentito al riguardo, pur confermando di aver redatto una relazione al riguardo dell'incidente senza peraltro, accertare alcuna dinamica del sinistro, ha precisato che " *che sul luogo del sinistro esiste la possibilità di incontrare cinghiali, essendo la zona limitrofa al Parco Nazionale dove proliferano in maniera eccessiva i detti cinghiali, tanto è che ci siamo dovuti interessare altre volte di analoghi incidenti ... non mi risulta che siano state emanate specifiche disposizioni per l'abbattimento di detti cinghiali in esubero, perché i provvedimenti in questione vanno notificati a tutti i Comuni del circondario ... in quel tratto di strada non esiste alcun segnale di pericolo di animali vaganti ... inoltre non vi è illuminazione ... né alcuna protezione ai margini della strada .... il tratto di strada è del Comune di S. Pietro e non sono certo se faccia o meno parte e del Centro abitato...* "

Tali i fatti, premesso che la stradina in parola è una delle tante, già semplici tratturi e sommariamente ricondotte a strade asfaltate, che intersecano in tutte le direzioni il Vallo di Diano e le circostanze montagne, con la conseguente, scarsa o nulla manutenzione da parte dell'Ente proprietario proprio per la vasta estensione di tale rete, giova sottolineare, al di là di quanto evidenziato, che, nel caso,

nessuna segnalazione di pericolo e/o di limiti di velocità era stata apposta sul tratto di strada ( cfr. test. del Ten. Pandolfo ) né si era provveduto in qualche modo per evitare che la fauna selvatica del vicino Parco invadesse la sede stradale nelle immediate vicinanze del Comune e , quindi, quasi del centro abitato ( cfr. L. 718/42 1150 quinquies come mod. dalla l. 67/765 art. 17; DPR 6 giugno 2001 n. 380 art. 9 ; dlgs 92/85 art. 4), per cui appare evidente la responsabilità non solo del Comune di S. Pietro essendo, oltretutto rinvenibili , nel caso, gli estremi della insidia o del trabocchetto ovvero della non visibilità del pericolo " ex se" ( sorpresa), considerate le condizioni del tempo ( di notte ) e la scarsa o nulla illuminazione della strada e della imprevedibilità, cioè della impossibilità da parte del Mangieri di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare, considerato che mai il Mangieri avrebbe potuto pensare che, in quel tratto di strada, un cinghiale gli si parasse improvvisamente innanzi ma anche della Regione .

A tale ultimo riguardo, giova sottolineare che, nella legge regionale citata, all'art. 11, è previsto un piano faunistico a cura della Provincia prevedente tra l'altro " .... zone di ripopolamento e cattura ...fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio " e all'art. 17 il controllo della fauna regionale a cura della Giunta Regionale in base al quale " .... La Giunta può autorizzare per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo per la tutela delle produzioni zoo-agro- forestali ed ittiche piani di abbattimento ..." e che, conseguentemente, le stesse , e, in particolare, per quello che qui interessa, la Regione non ha adottato misure adeguate e sufficienti atte ad assicurare che la fauna selvatica rimanga nel suo habitat naturale senza procurare danni alle colture e/o di essersi attivata per limitare la eccessiva proliferazione dei detti mammiferi e/o quanto meno per avvisare gli utenti della strada e gli agricoltori e/o per delimitare il raggio di azione di detti mammiferi, costituenti nella zona notoriamente un flagello per la produzione agricola ( cfr. la Provincia che denuncia migliaia di pratiche da evadere) e, quindi, anche per gli

utenti la strada in questione. Ne consegue la responsabilità delle due amministrazioni per le ragioni dette nella causazione dei danni subiti dal Mangieri. ( cfr. per casi analoghi Cass . 2002/6807- volpe – e Cass. 2002/200 – cinghiale). D'altra parte, peraltro, non si può fare a meno di sottolineare che , così come accennato , la strada in parola, risalente la dorsale dei monti tra S. Rufo a s. Pietro, come le tantissime altre, si presenta ampiamente dissestata ovvero piene di buche, di avvallamenti , di dossi, con scarsi insediamenti ed attraversa il Parco Nazionale del Cilento, con notevole ripopolamento di fauna selvatica ( volpi, lepri, cinghiali etcc) .

Appare , quindi, evidente la necessità che, nel percorrere la detta stradina, venga posta la massima attenzione al di là di quelli che possono essere i limiti di velocità imposti e la consistenza più o meno lunga del tratto agibile, dovendosi, in ogni circostanza, far fronte ai detti dissesti e/o a improvvise alterazioni di detta strada per altre evenienze quali l'incontro con cinghiali e/o mucche e/o altri animali vaganti , ciò che , nel caso, non è stato, perché il Mangieri, fidandosi evidentemente delle sue capacità di guida del motorino, insieme agli amici, attraversava il quel tratto di strada a velocità sicuramente non consona allo stato dei luoghi ( strada dissestata, di notte, senza o con scarsa illuminazione ) e, quindi, poi, si è trovato, nella impossibilità di evitare il pericolo apparsogli improvvisamente più innanzi. E che la velocità del Mangieri, nel caso, non era consona, si rileva dai notevoli danni riportati dal motorino e dalle lesioni riportate nella caduta.

Proprio, quindi, in conformità delle anzidette risultanze istruttorie, appare non completamente assorbente improvvisamente il nesso eziologico tra la condotta omissiva delle due amministrazioni e l'evento che è più giusto ed equo riportare anche al diverso comportamento del Mangieri , per cui ,nel caso, la responsabilità del sinistro va addebitata per il 60% alle due Amministrazioni e per il restante 40% per cento allo stesso Mangieri .

Per completezza, preme rilevare, al riguardo, a prescindere dei noti principi secondo i quali la responsabilità della P.A per i danni da insidia e trabocchetto non è incompatibile con la possibilità di una concorrente condotta colposa della vittima ( fr. tra le tante Cass. 2002/17152) , che la Suprema Corte con le citate sentenze ha ritenuto che la nozione di insidia e trabocchetto non è contemplata dall' art. 2043 c.c. ma è una figura di elaborazione giurisprudenziale, che muovendosi da esigenze di limitazione della responsabilità della P.A., finisce in termini di ingiustificato privilegio della P.A., per cui la colpa della P.A., una volta dimostrato il r. di causalità tra la cosa in custodia e il danno, risulta in re ipsa ovvero dalla mancata osservanza da parte della P.A delle disposizioni di legge che impongono alla P.A la manutenzione e la custodia delle strade, salvo che la P.A. non dimostri l'assenza di colpa ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno in relazione al caso concreto e/o dimostri che il danno è dovuta alla condotta colposa del danneggiato e/o anche a parziale colpa del medesimo . E le due amministrazioni, per come riferito, nulla hanno dimostrato di aver fatto per evitare che il cinghiale invadesse il tratto di strada.

Ne consegue, per tutte le ragioni esposte, l'accoglimento parziale della domanda del Manieri e la liquidazione in suo favore **della somma di euro 637,64**( 60% di euro 1062,74), come dimostrato dal Mangieri con la produzione di un preventivo, analiticamente riportante i pezzi occorrenti per la riparazione dei danni riportati nell'occorso e i relativi prezzi, preventivo che ha trovato una indiretta conferma e nei danni riportati nel verbale del Comune e nelle foto agli atti riconosciute dai testi e nelle nozioni di comune esperienza. Sulla somma in parola vanno , altresì accordati, gli interessi legali dal dì del sinistro e sino al soddisfo e senza alcuna rivalutazione monetaria per la modestia della soma accordata e per il breve lasso di tempo tra la data del sinistro e il presente provvedimento. Spese del giudizio



per la due terzi a carico delle amministrazioni soccombenti , mentre l'altro terzo va compensato , mentre la clausola è in legge.

**P.Q.M.**

Il giudice di pace di Polla, definitivamente pronunciando, *secondo equità*, sulla domanda avanzata da MANGIERI Giovanni nei confronti del COMUNE di S. PIETRO al TANAGRO e della REGIONE Campania, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i difensori presenti ed ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- **accoglie parzialmente** la domanda del MANGIERI e, nel dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio è da ascriversi a colpa del COMUNE di S. PIETRO al TANAGRO e della REGIONE CAMPANIA nella misura del 60% e a colpa dello stesso MANGIERI nella restante misura del 40% , per l'effetto condanna le predette amministrazioni al pagamento, in solido tra di loro, in favore di MANGIERI Giovanni della **somma di euro 637,64**, oltre agli interessi, sulla predetta somma, dalla data del sinistro e sino al soddisfo per le motivazioni addotte in premessa.
- **condanna** il COMUNE di S. Pietro e la REGIONE, in solido, al pagamento, in favore del Mangieri, dei due terzi delle spese di giudizio, due terzi che si determinano in euro **600,00**, di cui euro 30,00 per spese ed euro 570,00 per diritti ed onorari oltre IVA , CNAP e Maggiorazione T.F. nella misura e sulle voci di legge, compensato l'altro terzi ;
- **dichiara**, infine, la presente provvisoriamente esecutiva ope legis;  
Così in Polla addì 07.02.07



IL GIUDICE di PACE  
dr. Antonio Cozza

Ufficio del Giudice di Pace di Polla  
CANTIERI 100 - 83020 POLLA (BN) - CANTIERI 100  
Polla, il 07/02/2007  
Il Giudice di Pace  
ANTONIO COZZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA (SA)

REPUBBLICA ITALIANA - In forma d'Atto  
Conferiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti  
e, in qualunque epoca, di merito o di esecuzione il presente titolo,  
al pubblico ministero di competenza, e a tutti gli ufficiali  
della forza pubblica di concorso, quando ne siano  
ispiratamente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma  
esecutiva all'Avv. Raffaella Perrupato

Polli, il 06 APR 2007

IL CANCELLIERE

*Fto*  
Il Cancelliere B3  
Teresa Pasquolina Anobile

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA

È copia conforme all'originale rilasciata

in forma esecutiva il 06 APR 2007

avv. Raffaella Perrupato  
06 APR 2007

Polli, il

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere B3  
Teresa Pasquolina Anobile



Alle Aquas Company, con l'avv. Prof. Carlo Giallombardo  
dentista ed. P. Autocelere Regionali, in Salere al  
C.so Capri borsoli -

Spese di servizio postale con allegato raccomandato  
in 100% spedito presso l'Ufficio Postale di SALA C. 2007  
Salere 14/04/07

15/05/2008 11:38 0975396047

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG 02/09

STUDIO LEGALE  
AVV. RAFFAELLA PERRUPATO  
Via Maglianiello, Tel/Fax 0975 526652  
84030 ATENA LUCANA (SA)  
C.F. PRR RFL 75E 48G 793G  
P.Iva 03969120652

*Raffaella Perrupato*  
*- P. n. 3049*

ATTO DI PRECETTO

COMUNE di SAN PIETRO AL TANAGRO  
- SAALERNO -  
Data 7/10/2007  
Prot. n° 3049

Sentenza n°75 del 2007

Tanto premesso, il sig. Mangieri Giovanni, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaella Perrupato ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Atena Lucana alla Via Maglianiello, giusta mandato al margine del presente atto, in virtu' di sentenza n°75/2007 emessa dal Giudice di Pace di Polla in data 07.02.07 e munita di formula esecutiva il 6 aprile 2007; in virtù del suddetto titolo e della relativa formula esecutiva

**INTIMA E FA PRECETTO**

Al Comune di San Pietro al Tanagro, in persona del Sindaco in carica e/o legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in San Pietro al Tanagro presso la Casa Municipale, di pagare entro e non oltre 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Sorta Capitale come da sentenza.....euro 637,64  
Interessi legali dall'17.05.05 al 31.08.2007.....euro 51,62  
Per rich. A app.ne f.es. spese e diritti.....euro 9,30  
Per spese e diritti presente atto.....euro 9,30  
Esame dispositivo sentenza.....euro 9,30

Avv. Raffaella Perrupato, Vj Conferisco la rappresentanza e la difesa nella presente procedura ed eventuali processi connessi anche pendenti innanzi ad altro Giudice, in grado e fase anche di riassunzione, chiamata in garanzia del terzo, o per integrazione del contraddittorio, opposizione, appello, azione revocatoria, precetto per l'esecuzione di sentenza o di qualsiasi altro titolo, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ricorsi per misure cautelari, reclami e provvedimenti d'urgenza. Vi conferisco tutti i poteri inerenti e conseguiti al mandato, ivi compresi quelli di transigere e conciliare, rinunciare agli atti di causa, ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanza, in particolare di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi e deferire giuramento decisorio, nonché farsi sostituire, nominare e delegare presso qualsiasi Foro e altri Avvocati, cui sono fin d'ora concesse le identiche facoltà. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003. Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Atena Lucana alla via Vic. Maglianiello II n°6.

*Giovanni Mangieri*

è autentica

*Raffaella Perrupato*



07/05/2009 11:38 2975399047

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG 1

Esame titolo esecutivo.....	euro9,30
Dattilografia.....	euro9,30
Deposito atti e richiesta copie sent.....	euro9,30
Archivio.....	euro36,15
Formazione fascicolo.....	euro15,49
Redazione Precetto.....	euro36,15
Scritti e collazione precetto.....	euro36,15
Consultazione cliente.....	euro45,90
Fascicolo e carteggio.....	euro36,15
Ritiro fascicolo di parte.....	euro 9,30
Corrispondenza inform.va e spese.....	euro30,99
Mandato e autentica.....	euro7,75
Notifica precetto.....	euro8,20
Richiesta notifica.....	euro9,30
Disamina relata di notifica.....	euro15,49
Ritiro atto notificato.....	euro9,30
<b>Totale .....</b>	<b>euro1.039,28</b>

(S.E.O.)


Diconsi euromillettrentanove/28, fino all'effettivo soddisfo.

e le altre successive occorrendo.

Con la espressa dichiarazione e diffida che, non pagando nel detto termine le indicate somme, l'istante farà procedere ad esecuzione forzata in danno di esso intimato.S.J.

Sala Consilina, Atena Lucana li 06.09.07

Avv. Raffaella Perrupato



RELATA DI NOTIFICA

17/05/2008 11:38 257E396247

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG 6

Ad istanza del sig. Mangieri Giovanni e del suo difensore  
Avv. Raffaella Perrupato, tutti elettivamente domiciliati in  
Ateua Lucana alla via Maglianiello, presso e nello studio di  
questi, io assistente U.N.E.P. addetto all'Ufficio Notifiche  
presso il Tribunale di Sala Consilina, ho notificato e spedito  
copie legali dell'anrescritto atto di precetto:

1) al comune di San Pietro al Tanagro, in persona del sindaco  
in carica e/o legale rappresentante, eletto domicilio in San Pietro al  
Tanagro presso la Casa Municipale alla Piazza Enrico  
Quaranta, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione  
in plico raccomandato a.r., osservate tutte le formalità di  
legge.

Spedito dall'Ufficio Postale di

*a mani di Maria Capozzi,  
impiegato addetto all'uff.  
Protocollo, TG. -  
S. Pietro al T., 02/09/2007*

 Tribunale di Sala Consilina  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Raffaella Imperatore

7/05/2008 11:38 0978295847

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG

STUDIO LEGALE  
AVV. RAFFAELLA PERRUPATO  
Via Maglianiello Tel/Fax 0975 526652  
84036 ATENA LUCANA (SA)  
C.F. PRR RPL 75E 48G \*03G  
P.Iva 03969120652

*Mangieri  
Cofa Politi*

*CofA*

### ATTO DI PRECETTO

COMUNE di SAN PIETRO al TANAGRO  
- SALERNO -  
Data *7/05/2008*  
Prot. n° *2/Pu8*

Sentenza n°75 del 2007

Tanto premesso, l'avv.to Raffaella Perrupato quale procuratore antistatario del sig. Mangieri Giovanni, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Atena Lucana alla Via Maglianiello, giusta mandato in atti, in virtù di sentenza n°75/2007 emessa dal Giudice di Pace di Polla in data 07.02.07 e munita di formula esecutiva il 6 aprile 2007; in virtù del suddetto titolo e della relativa formula esecutiva

### INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di San Pietro al Tanagro, in persona del Sindaco in carica e/o legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in San Pietro al Tanagro presso la Casa Municipale, di pagare entro e non oltre 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Per spese, diritti e onorari liq. in sentenza.....euro 600,00  
Per rich. a app.ne fles. spese e diritti.....euro 7,75  
Per spese e diritti presente atto.....euro 7,75  
Scritti e collazione precetto.....euro 15,49  
Esame dispositivo sentenza.....euro 7,75

05/2008 11:38

0578398047

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG 1

Disamina sentenza.....	euro15,49
Esame titolo esecutivo.....	euro7,75
Dattilografia.....	euro7,75
Deposito atti e richiesta copie.....	euro7,75
Archivio.....	euro15,49
Formazione fascicolo.....	euro15,49
Richiesta apposizione formula esecutiva.....	euro15,49
Redazione Precetto.....	euro15,49
Onorari atto di precetto.....	euro30,99
Consultazione cliente.....	euro30,99
Fascicolo e carteggio.....	euro30,99
Ritiro fascicolo di parte.....	euro7,75
Mandato e autentica.....	euro7,75
Notifica precetto.....	euro8,20
Richiesta notifica.....	euro7,75
Disamina relata notifica.....	euro15,49
Ritiro atto notificato.....	euro7,75
Rimborso spese generali 10%.....	euro60,00
Contributo INPS al 7,83%	
<b>Totale .....</b>	<b>euro1.021,25</b>

(S.E.O.)

Diconsi euromilleventuno/25, fino all'effettivo soddisfo, e  
le altre successive occorrende.

Con la espressa dichiarazione e diffida che, non pagando  
nei detto termine le indicate somme, l'istante farà  
procedere ad esecuzione forzata in danno di esso  
intimato.S.I.

Sala Consilina, Atena Lucana, li06.09.07

Avv. Raffaella Ferrupato



05/2002 11:38

8975295247

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG 6

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Avv. Raffaella Perrupato quale procuratore antistatario del sig. Mangieri Giovanni, tutti elettivamente domiciliati in Atena Lucana alla via Maglianiello, presso e nello studio di questi. Io assistente U.N.E.P. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Sala Consilina, ho notificato e spedito copie legali dell'antescritto atto di precetto:

1) al comune di San Pietro al Tanagro, in persona del sindaco in carica e/o legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in San Pietro al Tanagro presso la Casa Municipale alla Piazza Enrico Quaranta, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione in plico raccomandato a.r., osservate tutte le formalità di legge.

Spedito dall'Ufficio Postale di

*a mano di Capriccio Maria  
in plico raccomandato all'uff.  
Pro Tocco, Tar.  
S. Pietro al T., 02/09/2007*

 Tribunale di Sala Consilina  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Raffaella Imperatore

7/05/2008 11:38 0975399326

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG. 6

## COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

Provincia di Salerno

Tel: 0975399326  
C.F. 00533680658

Fax: 0975396047  
P.IVA 03091710651

Prot. n. 2485

del 15 5 2008

Alla Regione Campania  
Settore Foreste Caccia e Pesca  
Centro Direzionale Is. A/6  
NAPOLI  
Fax: 081/7967752  
c.a. dott. *Ciro Tignola*

**Oggetto:** Sentenza GDP Polla n.75/07 - R.G. n.391/C/06.

Ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso con nota n.4316 del 2.10.2007, si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- Atto di precetto per spese legali.
- Atto di precetto per risarcimento danni
- Copia mandato di pagamento in favore del legale di parte.

Distinti saluti.



*[Signature]*  
Il Segretario Comunale  
Dott. Francesco Cardillo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0423994 del 19/05/2008 ore 08.30  
M. COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

Paesetto - 2008 ALI 07/07  
Foreste e caccia



*Vignola  
h  
16/5/08*

05/2008 11:38 0575393047

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG. 1  
Pagin



COMUNE SAN PIETRO AL TANAGRO

**MANDATO**

N° 975 del 01/10

**UFFICIO 2007 - COMPETENZA**

Linea:	1	Spese correnti	Stanziam. Iniziale	€ 39.8
Articolo:	1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Variazioni (+)	€ 23.7
Sub-articolo:	2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Variazioni (-)	€ 1.4
Elemento:	3	Prestazioni di servizi	Assestato	€ 62.1
<b>1010203</b>			Totale Mandati Precedenti	€ 39.1
Economica:	00	Voce Economica	Mandati Emessi	€ 41.1
Gestionale:	1331	Spese per lit. (patrocinio legale)	Ammontare del presente mandato	
Articolo:	770120/1	<b>SPESE LEGALI</b>	Importo Lordo	€ 2.1
			Ritenute	€
			Netto a Pagare	€ 1.1

Impegno n° 767 2007 del 01/10/2007  
Titolo di Responsabilità: **AREA AMMINISTRATIVA**  
Responsabile: **RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**  
Oggetto: **SENTENZA GDP POLLA - RISARCIMENTO DANNI**  
Riferimento: **DET. AREA AMMINISTRATIVA n°112 24/09/2007 SENTENZA GDP POLLA - RISARCIMENTO DANNI**

Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di  
**€ 1.845,09 ## milleottocentoguarantacinque / 09 ##**

Impegno:	<b>SENTENZA GDP POLLA - RISARCIMENTO DANNI</b>		Responsabile:	<b>RESPONSABILE AREA AM</b>
Titolo di Responsabilità:	<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>		Atto:	<b>DET. AREA AMMINISTRATIVA n°112 24/09/2007 SEN GDP POLLA - RISARCIMENTO DANNI</b>
Creditore:	<b>851 PERRUPATO RAFFAELLA</b>		Ammontare del dettaglio	
Data di Nascita:	<b>08/05/1975</b>	Importo Lordo:	€	
Cod. Fisc.:	<b>PRRRFL75E48G793G</b>	Ritenute:	€	
Indirizzo:	<b>VIA MAGLIANIELLO</b>	Netto a Pagare:	€	
	<b>84030 (SA) ATENA LUCANA</b>			

Modalità di Pagamento: **Quietanza**  
Beneficiario: **PERRUPATO RAFFAELLA** Residente in: **VIA MAGLIANIELLO**  
Data di Nascita: **08/05/1975** Cod. Fiscale: **PRRRFL75E48G793G**  
Residenza: **84030 ATENA LUCANA**

**PAGATO**  
05 OTT 2007  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
MONTE PRUNO DI ROSCIANO E DI LAURINO  
FILIALE DI SANT'ARSENIO  
RESP/SERV. FIN.  
DOTT. FRANCESCO CARDELLINO

05/2008 11:38 0975995847

S. PIETRO AL TANAGRO

PAG 0

ISTITUTO  
CENTRALE DEL  
CREDITO  
COOPERATIVO


INTELLI S.p.A.  
S.p.A. (Società a partecipazione  
paritetica) - Sede in Napoli, via  
S. Pietro a Majella, 100 - 00187 Roma  
Sede legale in Napoli, via  
S. Pietro a Majella, 100

PE 4027745603

NON TRASFERIBILE

EMESSO IL 05.10.2007	PER EURO *1.845,09*
A FAVORE PERRUPATO RAFFAELLA	
GIRATO A	DA COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

ITO COOPERATIVO CREDITO COOPERATIVO CREDITO COOPERATIVO CREDITO COOPERATI



SANT'ARSENIO 05.10.2007 Euro \*1.845,09

Pagherà a vista per questo assegno circolare

NON TRASFERIBILE - NON TROVABILE

ICCREA BANCA

ISTITUTO  
CENTRALE DEL  
CREDITO  
COOPERATIVO

NON TRASFERIBILE

SEDE IN NAPOLI - VIA S. PIETRO A MAJELLA, 100 - 00187 ROMA  
Sede legale in Napoli, via S. Pietro a Majella, 100

4027745603

Euro MILLEOTTOCENTOQUARANTACINQUE/09

PE 4027745603-11

POSTO PER L'ESPOSIZIONE DEL SEGRETTARIO  
ICCREA BANCA S.p.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL  
CREDITO COOPERATIVO

A PERRUPATO RAFFAELLA

BCC MONTE PRUNO  
FILIALE DI S.ARS

8001-1  
03200-3

0 1 2 2.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MIGLIAIA DI EURO

EURO

CENTINAIA DI EURO

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

*Perrupato Raffaella*



Prot. 2008. 2329437 del 7/10/08

AREA 04 - SETTORE

Regione Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

**PRESA IN CARICO  
IN DATA 16 OTT. 2008**

**RACCOMANDATA A MANO**

A.G.C. Sviluppo Attività  
Settore Primario  
Settore Foreste - Caccia e  
Pesca  
via Porzio Centro Direz.  
Isola 7/6  
80143 NAPOLI.

4864/08

(con si prega di citare nella risposta)

Comune di San Pietro a Tanagro  
di Reg. Camp.

COMUNE REGIONALE DELLA CAMPANIA Settore / Ufficio Scritto											
ADM 04											
- 9 OTT. 2008											
SETT. PRIMARIO											
MAGAZZINO REGIONALE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
MAGAZZINO REGIONALE											

**17.2008**  
**ORALE DI COORDINAMENTO**  
**no Attività Settore Primaria**

In riferimento al giudizio di cui all'oggetto si comunica che lo stesso scaturisce da quello precedente promosso da Mangieri Giovanni contro Regione Campania e il Comune di San Pietro a Tanagro innanzi al Giudice di pace di Polla che con sentenza n. 75/07 del 07.02.07 condannava le parti convenute al pagamento in solido a titolo di risarcimento del danno, per euro 637,64 e alle spese di giudizio per euro 600,00.

Avendo il Comune di San Pietro a Tanagro provveduto al pagamento dell'importo complessivo richiesto dall'attore, si ritiene legittima ai sensi dell'art. 1299 c.c. la ripetizione della somma rivendicata con l'atto di citazione notificato il 30 luglio 2008.

Si invita pertanto il Settore in indirizzo a voler provvedere al pagamento di quanto richiesto per evitare ulteriori aggravii di spese entro la data fissata per il 16.10.08 indicata come prima udienza nell'atto di citazione.

Si allegano:

- sentenza del Giudice di pace di Polla n.75/07.
- Raccomandata A/R del Comune di San Pietro a Tanagro del 02.10.07.
- Atto di citazione del Comune di San Pietro a Tanagro.

Salerno, 30.09.08.

Avv. Carlo Rispoli

Avv. C. Rispoli tel. 089-252577

2149/06



COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO  
Provincia di Salerno

Tel: 0975 399326  
C.F. 00533680658

Fax: 0975/396047  
P.IVA 03091710651

Prot.n. 4316 del 02.10.2007

RACCOMANDATA A/R

Alla Regione Campana  
Avvocatura Regional  
Corso Garibaldi  
84100 SALERNO

Oggetto: sentenza GDP Polla n.75/07 - R.G. n.391/C/06.


Con riferimento all'oggetto e alla sentenza richiamata, si comunica che, a seguito degli atti e precetto che ad ogni buon conto si allegano in copia, questo Comune ha provveduto al pagamento per il complessivo importo di €.2.046.54.

Rilevato che il Giudice condannava solidalmente questo Ente e la Regione Campania al pagamento della somma di che trattasi si invita a voler trasferire in favore del Comune l'importo di €.1.023,2 in quanto di vostra spettanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente nota.

A tal fine si invita ad utilizzare il seguente conto corrente postale: CCP 15580848 intestato Comune di San Pietro al Tanagro - Servizio Tesoreria.

Distinti saluti.

Il Sindaco  
Pietro Frantoni



*Studio Legale  
Avv. Mario Costa*

*2009/3108  
CCP  
3861/08*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI  
POLLA -

ATTO DI CITAZIONE

Per il Comune di San Pietro al Tanagro C. F. 00533680658, in persona del Sindaco pro - tempore, Franco Pietro, elettivamente domiciliato in San Pietro al Tanagro (SA) al Corso Umberto I, presso e nello studio dell'avv. Mario Costa che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto di citazione, in conformità ed in ottemperanza ed in conformità della delibera di G. M. n. 4 dell'11/01/2008 esecutiva ex lege in data 16/1/08;

P R E M E S S O :

- Che in date 26.05 e 19.06.06, il Sig. Mangieri Giovanni, C. F. MNG LSN 89C28 793T, instaurava giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice di Pace di Polla, per i danni riportati dal proprio motociclo Benelli tg. 9RN5W, in un incidente avvenuto, in data 17/05/05, alle ore 21,00 circa, in San Pietro al Tanagro (SA);

- Che il predetto citava, innanzi al Giudice di Pace di Polla, sia il Comune di San Pietro al Tanagro, sia la Regione Campania, ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni quantificati in

MANDATO

Delego a rap  
difendermi nel p  
in ottemperanza  
della delibera d  
dell'11/1/08 esec  
16/1/08, l'Avv.  
conferendogli o  
legge ivi comp  
conciliare e trans  
rendere l'interrog  
partecipare al  
conciliazione, anz  
contenziosa dan  
valido il suo oper  
dall'obbligo de  
nonché da ogni  
conferendogli altr  
chiamare terzi  
nominare sostitut  
presente mandat  
anche all'event  
appello del presen  
Si autorizza il pre  
al trattamento  
L.675/96.  
Eleggo domicilio  
studio in San Pietr  
C.sc Umberto I° -

*7-108*  


E' autentica

Avv. Mario Costa

**AVV. MARIO COSTA**  


*30/05/2008*

30 05 2008

**31 LUG. 2008**

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
S.C. AVVOCATURA  
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

31 LUG. 2008

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Costa*

euro 1062,74 e/o in quella misura maggiore o minore come di giustizia, con vittoria di spese;

- Che il Giudice di Pace di Polla, con sentenza n. 75/07, resa in data 7/2/07, depositata in data 12/3/07, condannava il Comune di San Pietro al Tanagro (SA) e la Regione Campania, in solido, al pagamento, in favore del Mangieri, dei due terzi delle spese di giudizio, due terzi che si determinavano in €. 600,00, di cui €. 30,00 per spese e €. 570,00 per diritti ed onorari oltre IVA, CNAP e Maggiorazione T. F. nella misura e sulle voci di legge, compensate l'altro terzo;
- Che in data 6/4/07 veniva apposta su detta sentenza la formula esecutiva con conseguente rilascio di copia in forma esecutiva in pari data;
- Che in data 3/5/07 veniva notificata la predetta sentenza n. 75/07 all'istante Comune di San Pietro al Tanagro ;
- Che in data 7/9/07 venivano notificati all'istante Comune di San Pietro al Tanagro numero due atti di precepto uno relativo alle spese processuali, diritti, onorari, maggiorazione spese generali, e quelli successivi e l'altro relativo alla sorta capitale, interessi e diritti successivi maturati alla notifica della detta sentenza ;
- Che in ottemperanza alla predetta sentenza ed agli atti di precepto notificati come in premessa, l'istante Comune di San Pietro al Tanagro per evitare l'esecuzione forzata ovvero presso terzi in proprio danno, provvedeva con animo di surroga ex art. 1299 c. c. al pagamento della somma complessiva di:

*Studio Legale  
Avv. Mario Costa*

C. 2.046, 54 con determinazione n. 112 del 24/9/07 – Prot. Generale determinazione n. 276 del 24/9/07;

- Che con raccomandata A.R. Prot. 4316 del 2/10/07, indirizzata alla Regione Campania la si invitava al pagamento dell'importo di €. 1.023,27 pari alla metà della somma sborsata dall'istante come innanzi menzionato (€. 2.046,54), invitandola altresì ed a tal fine ad utilizzare il num. CCP 15580848 intestato al Comune di San Pietro al Tanagro – Servizio Tesoreria per provvedere al detto pagamento ;

-Che tale raccomandata rimaneva senza seguito e che le varie corrispondenze via cavo intercorse risultavano vane, per cui, l'istante comune di San Pietro al Tanagro, in persona del suo legale rappresentante, è costretto ad adire l'autorità giudiziaria competente per vedersi riconoscere il suo diritto.

Tanto premesso, l'istante, come rappresentato e difeso,

C I T A

1) La Regione Campania in persona del suo legale rappresentante pro – tempore con sede in Napoli. A COMPARIRE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI POLLA ALL' UDIENZA DEL GIORNO 16.10.2008 ORE DI RITO, CON PROSIEGUO NELL'AULA DI SOLITA UDIENZA PER IVI SENTIRE ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLUSIONI :

*Studio Legale*  
*Avv. Mario Costa*

Voglia L'Ill.mo Giudice di Pace di Polla adito rejectis contrariis, così provvedere : A ) ACCERTARE E DICHIARARE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.046,54 DA PARTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 75/ 07, RESA GIUDICE DI PACE DI POLLA, COME IN ATTI DEBITAMENTE DOCUMENTATO , E PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO A VEDERSI RIPETERE , EX ART. 1299 C.C.. DALL'ALTRO CONDEBITORE SOLIDALE REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO - TEMPORE , DELLA SOMMA DI C \*1. 023, 27\* , CORRISPONDENTE ALLA META' DELLA SOMMA SBORSATA DAL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n. 75/07, RESA GIUDICE DI PACE DI POLLA OLTRE INTERESSI LEGALI COMPENSATIVI DALLA DATA DELL' AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DELL' ISTANTE E SINO AL SALDO , IL TUTTO ESPRESSAMENTE NEI LIMITI DELLA ESENZIONE NONCHE' DI QUELLI DELLA COMPETENZA PER VALORE DELL'ADITO GIUDICE ;

*Studio Legale*  
*Avv. Mario Costa*

B) VINTE LE SPESE DI GIUDIZIO CON ATTRIBUZIONE AL  
SOTTOSCRITTO AVVOCATO CHE SI DICHIARA  
ANTISTARIO -

INVITA

LA CONVENUTA A COSTITUIRSI AI SENSI DELL'ART. 319 C.P.C.,  
CON AVVERTIMENTO CHE LA MANCATA COMPARIZIONE  
SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO COSTITUISCE  
COMPORAMENTO VALUTABILE EX ARTT. 116 E 183  
C.P.C. -

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA -

AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 115/2002, ART. 14,  
SI PRECISA CHE IL VALORE DELLA CAUSA E' PARI AD  
€ 1.032,00 E RIENTRA NELLA LETTERA A DELLA TABELLA CON  
UN C.U. DI €. 30. -

DOCUMENTI :

SI PRODUCONO MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA  
ALL'INDICE DEGLI ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI :

1. COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA G. M. ESECUTIVA N. 4  
DELL'11/1/08 DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO  
AVENTE AD OGGETTO L'INCARICO A LEGALE PER

*Studio Legale*  
*Avv. Mario Costa*

- RECUPERO SOMME DALLA REGIONE CAMPANIA CON ALLEGATA NOTA PROT. N. 239 DEL 16/1/08 INDIRIZZATA AL SOTTOSCRITTO AVV. Mario Costa;
2. SENTENZA N. 75/07 DEL 7/2/07 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI POLLA MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA E RELATA DI NOTIFICA EFFETTUATA AL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO IN DATA 3/5/07;
  3. NR. DUE ATTI DI PRECETTO NOTIFICATI AL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO IN DATA 7/9/07;
  4. COPIA DETERMINAZIONE N. 112 DEL 24/9/07 CON LA QUALE L'AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO LIQUIDAVA LA SOMMA DI €. 2.046,54 IN FAVORE DELL'AVV. RAFFAELA PERRUPATO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 75/07 E AI DUE ATTI DI PRECETTO NOTIFICATI;
  5. RACCOMANDATA A/R PROT. N. 4316 INDIRIZZATA ALLA REGIONE CAMPANIA AVVOCATURA REGIONALE CORSO GARIBALDI 84100 SALERNO CON LA QUALE IL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO INVITAVA LA PREDETTA A VOLER TRASFERIRE IN FAVORE DEL COMUNE L'IMPORTO DI €. 1.023,27 CORRISPONDENTE AL 50% DELLA SOMMA ESBORSATA DI EURO 2.064,54.


*Studio Legale  
Avv. Mario Costa*

CON RISERVA DI OGNI DIRITTO IN GENERALE .

San Pietro al Tanagro , 1 07.08 -

1 108 2008


Avv. Mario Costa



### RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza del Comune di San Pietro al Tanagro rappresentato ,  
difeso e domiciliato come in atti , io sottoscritto assistente  
U.N.E.P. , addetto all' Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Sala  
Consilina , ho notificato e spedito copie legali dell' antescritto atto di  
citazione :

1 ) Alla Regione Campania in persona del suo legale rappresentante  
pro - tempore con sede in Napoli, a mezzo del servizio postale, mediante  
spedizione in plico raccomandato a.r. , osservate tutte le formalità di legge.  
Spedito dall'Ufficio Postale di .....



Stampa postale con data 08 108 2008 e firma.

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

**N 2 DEL 10/03/2009**

**Area 11**

**SETTORE 05**

**SERVIZIO 01**

**Il sottoscritto Gennaro Grassi nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza**

**ATTESTA**

**Quanto segue:**

**Generalità del creditore : Comune di San Pietro al Tanagro (SA)  
C.F. 00533680658 P. IVA 03091710651**

**Oggetto della Spesa : Riconoscimento della spesa di euro 1023,27 derivante da somme anticipate dal Comune di San Pietro al Tanagro a seguito della sentenza n. 75/07 del Giudice di Pace di Polla e dei conseguenti atti di precetto;**

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

**Sentenza giudice di Pace di Polla n.75/07; Atto di Precetto del Sig. Mangieri Giovanni; Atto di Precetto Avv. Raffaella Perrupato;Mandato di pagamento Comune di San Pietro al Tanagro n. 975 del 01/10/2007; Atto di Citazione Comune di San Pietro al Tanagro;**

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

**Il Sig Mangieri Giovanni ha citato la Regione Campania ed il Comune di San Pietro al Tanagro per il risarcimento danni al proprio motociclo Benelli, provocati da un cinghiale.**

**Il giudice di Pace di Polla con sentenza 75/07 ha condannato in solido la Regione Campania ed il Comune di San Pietro al Tanagro al risarcimento del danno.**

**A seguito di atti di precetto, il Comune di San Pietro Al Tanagro ha provveduto alla liquidazione dell'intero importo previsto in sentenza , compresa la quota di spettanza della Regione Campania. Poiché la sentenza prevedeva una condanna in solido,avendo il Comune provveduto a liquidare anche la quota di competenza della Regione Campania,ne chiede la restituzione.**

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

**Sentenza dl giudice di Pace di Polla n. 75/07, Atto di precetto del sig. Mangieri Giovanni; Atto di precetto avv. Raffaella Perrupato; Mandato di pagamento n.975 /01/10/2007,Atto di citazione Comune di San Pietro al Tanagro del 30 Luglio 2008;**

**Importo Euro 1.023,27**

**Interessi No**

**Totale debito euro 1.023,27**

**Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati**

**ATTESTA**

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio :esecuzione di sentenza;**
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di euro 1023,27 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili,**
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss.del Codice Civile;**

**sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente**

**CHIEDE**

**Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art 47 della Legge Regione Campania n-7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di**

**EURO 1.023,27**

**Allega la seguente documentazione :**

**Sentenza n.75/07;**

**N. 2 Atti di Precetto;**

**Mandato di Pagamento Comune di San Pietro al Tanagro;**

**Atto di citazione del Comune di San Pietro al Tanagro.**

**Il Dirigente  
Dr Gennaro Grassi**